



Linee Guida della Consulta permanente delle Associazioni e delle Società Scientifiche Infermieristiche

Approvato il 10 luglio 2026

Articolo 1 Definizione e finalità
La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche — FNOPI — istituisce e disciplina la Consulta permanente delle Associazioni e delle Società scientifiche infermieristiche, quale organismo consultivo, propositivo e di raccordo stabile tra la Federazione e le realtà associative, scientifiche e professionali che concorrono allo sviluppo della professione infermieristica. La Consulta è finalizzata a: • favorire il confronto strutturato tra FNOPI e le realtà organizzate delle professioni infermieristiche; • promuovere la crescita culturale, scientifica, professionale ed etica dell'infermieristica; • valorizzare il contributo delle associazioni professionali, delle associazioni tecnico-scientifiche, delle società scientifiche e delle componenti infermieristiche presenti in associazioni tecnico scientifiche o società scientifiche multiprofessionali; • supportare FNOPI nell'analisi dei bisogni professionali, formativi, organizzativi e scientifici della comunità infermieristica; • contribuire alla definizione di pareri, proposte, documenti di indirizzo, raccomandazioni, Position Statement e iniziative formative di interesse nazionale. La Consulta opera senza finalità di lucro e non sostituisce le prerogative istituzionali della FNOPI, degli Ordini territoriali, delle società scientifiche riconosciute o degli organismi previsti dalla normativa vigente. La partecipazione alla Consulta non attribuisce alle organizzazioni aderenti alcun diritto di codecisione sulle competenze istituzionalmente riservate agli organi della FNOPI. I pareri, le proposte, i documenti e gli atti elaborati nell'ambito della Consulta hanno natura esclusivamente consultiva e non vincolante.
Articolo 2 Articolazione della Consulta in macroaree
La Consulta è articolata in tre macroaree: • Associazioni professionali infermieristiche • Associazioni tecnico-scientifiche e Società scientifiche infermieristiche • Componenti infermieristiche presenti in associazioni tecnico scientifiche o società scientifiche multiprofessionali L'appartenenza a una delle macroaree è definita sulla base della natura statutaria dell'organizzazione, delle finalità perseguite, della composizione degli iscritti, della produzione documentale, scientifica e formativa. La classificazione dell'organizzazione nella macroarea di appartenenza è effettuata dalla FNOPI nell'ambito del procedimento di ammissione e può essere modificata d'ufficio o su richiesta dell'organizzazione interessata qualora intervengano variazioni sostanziali dei requisiti originariamente dichiarati. In caso di dubbio interpretativo prevale la valutazione sostanziale dell'attività effettivamente svolta rispetto alla mera denominazione dell'organizzazione.
Articolo 3 Macroarea A — Associazioni professionali infermieristiche
Rientrano nella Macroarea A le associazioni professionali infermieristiche, senza scopo di lucro, costituite prevalentemente da infermieri e infermieri pediatrici e finalizzate alla promozione della cultura professionale, dell'identità infermieristica, dello sviluppo delle competenze, della partecipazione associativa e del confronto professionale.

Requisiti di accesso

Per l'ammissione alla Macroarea A, l'associazione deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- natura non lucrativa, documentata dallo statuto;
- finalità coerenti con lo sviluppo delle professioni infermieristiche;
- assenza, nello statuto e nell'attività dell'organizzazione, di finalità sindacali e di rappresentanza sindacale degli iscritti;
- prevalenza numerica di infermieri e/o infermieri pediatrici tra gli associati oppure documentata prevalenza delle attività istituzionali rivolte alle professioni infermieristiche; statuto vigente regolarmente approvato;
- organi associativi formalmente individuati;
- bilancio o rendiconto economico-finanziario approvato relativo all'ultimo esercizio disponibile;
- numero di iscritti dichiarato e documentabile.

Il possesso dei requisiti deve permanere per tutta la durata dell'iscrizione alla Consulta. La FNOPI può richiedere documentazione integrativa idonea a verificare la permanenza dei requisiti dichiarati.

Articolo 4**Macroarea B — Associazioni tecnico-scientifiche e Società scientifiche infermieristiche**

Rientrano nella Macroarea B le associazioni tecnico-scientifiche e le società scientifiche a prevalente composizione infermieristica e/o infermieristica pediatrica, aventi finalità di sviluppo scientifico, produzione di conoscenze, elaborazione di documenti di indirizzo, linee guida, raccomandazioni, buone pratiche, position statement e attività formative.

Requisiti di accesso

Per l'ammissione alla Macroarea B, l'organizzazione deve possedere i seguenti requisiti:

- statuto vigente, coerente con finalità scientifiche, tecnico-professionali o formative;
- bilancio o rendiconto economico-finanziario approvato;
- pubblicazione del bilancio sul sito istituzionale, oppure sua messa a disposizione su richiesta della FNOPI;
- numero di iscritti dichiarato e documentabile
- organi direttivi formalmente individuati;
- assenza, nello statuto e nell'attività dell'organizzazione, di finalità sindacali e di rappresentanza sindacale degli iscritti.
- prevalente rappresentanza infermieristica e/o infermieristica pediatrica negli organi societari o nella base associativa;
- iscrizione all'elenco ministeriale delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche, ove applicabile;
- documentata attività scientifica e formativa negli ultimi tre anni.

Produzione scientifica minima

Ai fini dell'ammissione, l'organizzazione è tenuta a comprovare lo svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno una delle seguenti attività, debitamente documentata e riferibile all'organizzazione richiedente o ai relativi organismi scientifici:

- pubblicazioni peer reviewed;
- linee guida, raccomandazioni, buone pratiche clinico-assistenziali o documenti metodologicamente strutturati;
- position paper, consensus document o documenti di indirizzo;
- abstract, poster o comunicazioni orali in congressi scientifici;
- eventi formativi nazionali, congressi, workshop, corsi residenziali, FAD o webinar.

La FNOPI valuta la rilevanza e la coerenza della documentazione prodotta rispetto alle finalità della Consulta.

Articolo 5

Macroarea C — Componenti infermieristiche presenti in associazioni tecnico scientifiche o società scientifiche multiprofessionali

Rientrano nella Macroarea C le società scientifiche o associazioni tecnico scientifiche multiprofessionali che, pur non essendo esclusivamente infermieristiche, presentano al proprio interno una componente infermieristica e/o infermieristica pediatrica formalmente riconosciuta, stabile e documentabile.

Requisiti di accesso

Per l'ammissione alla Macroarea C, l'organizzazione deve possedere i seguenti requisiti:

- statuto vigente della associazione di appartenenza;
- bilancio approvato della associazione di appartenenza;
- bilancio pubblicato sul sito istituzionale, oppure documentazione equivalente pubblicamente accessibile;
- presenza di una componente infermieristica e/o infermieristica pediatrica formalmente istituita, quale gruppo di lavoro, sezione, commissione, network, area professionale o articolazione interna;
- assenza, nello statuto e nell'attività dell'organizzazione, di finalità sindacali e di rappresentanza sindacale degli iscritti;
- coordinatore o referente infermieristico formalmente individuato;
- regolamento interno, mandato, delibera o atto istitutivo della componente infermieristica;
- attività documentate specificamente rivolte agli infermieri e/o infermieri pediatrici;
- numero degli infermieri e/o infermieri pediatrici aderenti alla componente, distinto dal numero complessivo degli iscritti dell'organizzazione multiprofessionale;
- evidenza di partecipazione infermieristica a produzione scientifica, formativa o documentale.

L'organizzazione richiedente deve dimostrare che la componente infermieristica dispone di proprie attività, iniziative o progettualità riconoscibili e non meramente occasionali.

Produzione scientifica minima

Ai fini dell'ammissione, l'organizzazione deve documentare almeno una delle seguenti attività negli ultimi tre anni:

- pubblicazioni peer reviewed;
- linee guida, raccomandazioni, buone pratiche clinico-assistenziali o documenti metodologicamente strutturati;
- position paper, consensus document o documenti di indirizzo;
- abstract, poster o comunicazioni orali in congressi scientifici;
- eventi formativi nazionali, congressi, workshop, corsi residenziali, FAD o webinar.

Articolo 6

ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi permanenti della Consulta:

- **Assemblea plenaria** della Consulta, composta da tutte e tre le macroaree;
- **Assemblea di macroarea**, composta dalle organizzazioni appartenenti a una singola macroarea;
- **Assemblea inter-macroarea**, composta da due macroaree, quando i contenuti riguardano solo alcune componenti della Consulta.
- **Il Coordinatore**

Articolo 7

L'ASSEMBLEA

Assemblea Plenaria

L'Assemblea plenaria della Consulta è composta dai rappresentanti delle organizzazioni aderenti appartenenti alle tre macroaree:

- Macroarea A — Associazioni professionali infermieristiche;
- Macroarea B — Associazioni tecnico-scientifiche e Società scientifiche infermieristiche;
- Macroarea C — Componenti infermieristiche presenti in associazioni tecnico scientifiche o società scientifiche multiprofessionali

L'Assemblea plenaria è convocata quando gli argomenti posti all'ordine del giorno riguardano tematiche di interesse generale per la professione infermieristica, per l'intera Consulta o per tutte le macroaree.

Assemblea di macroarea

Per la trattazione di temi specifici, il Coordinatore può convocare l'Assemblea di una singola macroarea, composta esclusivamente dai rappresentanti delle organizzazioni appartenenti alla macroarea interessata. L'Assemblea di macroarea è convocata quando gli argomenti da condividere, discutere o approfondire riguardano in modo prevalente o esclusivo:

- la natura, le finalità o i requisiti propri della macroarea;
- attività, documenti, proposte o pareri riferibili alla specifica tipologia di organizzazioni rappresentate;
- questioni istruttorie, tecnico-scientifiche, professionali, formative o organizzative pertinenti alla macroarea;
- eventuali aggiornamenti, verifiche o adempimenti richiesti alle organizzazioni appartenenti alla macroarea.

Assemblea inter-macroarea

Il Coordinatore può altresì convocare un'Assemblea inter-macroarea, composta dai rappresentanti di due macroaree, quando gli argomenti da trattare riguardano interessi, attività o competenze comuni solo ad alcune delle macroaree della Consulta.

L'Assemblea inter-macroarea è utilizzata, in particolare, per favorire il confronto su temi trasversali ma non necessariamente riferibili all'intera Consulta.

Le relative Assemblee della Consulta sono composte da un rappresentante per ogni singola Associazione aderente che deve essere comunicato per iscritto da ogni Associazione al momento dell'adesione.

Ogni variazione del rappresentante nominato all'atto di adesione deve essere effettuata per iscritto.

Il rappresentante potrà indicare un suo delegato per le sedute dell'Assemblea con comunicazione scritta.

Ogni membro nomina singolarmente il proprio rappresentante con comunicazione scritta.

L'Assemblea Plenaria della Consulta si riunisce almeno 1 volta l'anno su convocazione del Coordinatore mediante comunicazione scritta inviata a mezzo email a ciascuna Associazione.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora e dovrà essere spedita almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le Assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo delle organizzazioni aventi diritto a partecipare.

La mancata partecipazione dell'Associazione a due riunioni plenarie consecutive della Consulta, in assenza di preventiva comunicazione o giustificato motivo, costituisce motivo per l'avvio del procedimento di cancellazione ai sensi dell'articolo 12.

L'Assemblea approva a maggioranza semplice dei voti validamente espressi dai presenti il documento di lavoro contenente il parere o la proposta da sottoporre al Comitato Centrale a cura del Coordinatore.

In caso di parità di voto prevale il voto del Coordinatore.

Articolo 8 IL COORDINATORE
Il Coordinatore della Consulta è di diritto il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche. Il Coordinatore definisce l'ordine del giorno, convoca l'Assemblea e dirige i lavori della stessa e cura la diffusione dei verbali; Il Coordinatore avanza proposte di iniziative da sottoporre alla discussione della Consulta. Il Coordinatore cura la composizione dei gruppi di studio e di lavoro che l'Assemblea vorrà attivare e ne coordina il lavoro. In caso di assenza o impedimento il Coordinatore può delegare un componente del Comitato Centrale della FNOPI alla conduzione delle attività della Consulta. Il Coordinatore assicura il rispetto del presente regolamento e adotta i provvedimenti organizzativi necessari al corretto funzionamento della Consulta.
Articolo 9 I GRUPPI DI LAVORO
In seno alla Consulta possono essere istituiti, con decisione dell'Assemblea o del Coordinatore per particolari esigenze organizzative, gruppi di lavoro temporanei o permanenti su specifiche tematiche professionali e/o scientifiche. I gruppi di lavoro possono essere: - trasversali alle macroaree; - specifici per una singola macroarea; - finalizzati alla produzione di documenti, pareri, raccomandazioni o proposte operative; Le proposte relative ai temi oggetto della discussione si ritengono formalizzate dopo l'approvazione dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'art.7. I Gruppi di Lavoro si avvalgono del supporto operativo e documentale della segreteria amministrativa della Federazione. La partecipazione ai gruppi di lavoro è gratuita.
Articolo 10 LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
La segreteria amministrativa della Consulta viene assicurata dalla FNOPI, ed ha il compito di tenere le relazioni con i membri aderenti in merito ai lavori della Consulta stessa, di accogliere proposte e comunicazioni e di istruirle all'attenzione del Coordinatore per la definizione degli ordini del giorno. La Segreteria cura la conservazione degli atti, dei verbali e della documentazione della Consulta secondo le modalità organizzative definite dalla FNOPI.
Articolo 11 REQUISITI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE
Possono presentare domanda di adesione alla Consulta le organizzazioni che, in ragione della propria natura giuridica, statutaria, organizzativa e funzionale, siano riconducibili a una delle seguenti macroaree: Macroarea A — Associazioni professionali infermieristiche; Macroarea B — Associazioni tecnico-scientifiche e Società scientifiche infermieristiche; Macroarea C — Componenti infermieristiche presenti in associazioni tecnico scientifiche o società scientifiche multiprofessionali L'iscrizione alla Consulta è subordinata al possesso dei requisiti generali previsti dal presente articolo, nonché dei requisiti specifici stabiliti per ciascuna macroarea. Costituiscono requisiti generali di ammissibilità:

- assenza di scopo di lucro;
- coerenza delle finalità statutarie con lo sviluppo culturale, professionale, scientifico, formativo, tecnico-assistenziale o organizzativo delle professioni infermieristiche;
- disponibilità dello statuto vigente, regolarmente approvato;
- disponibilità dell'ultimo bilancio o rendiconto economico-finanziario approvato;
- trasparenza amministrativa, organizzativa e documentale;
- indicazione degli organi direttivi o rappresentativi dell'organizzazione;
- dichiarazione del numero degli iscritti o, nel caso di organizzazioni multiprofessionali, del numero degli infermieri e/o infermieri pediatrici aderenti alla componente infermieristica;
- assenza di finalità e attività di natura sindacale, nonché di funzioni di rappresentanza contrattuale, negoziale o vertenziale degli iscritti;
- designazione di un rappresentante effettivo e di un eventuale supplente per la partecipazione ai lavori della Consulta;
- documentazione delle attività svolte, con particolare riferimento alle iniziative professionali, scientifiche, formative, culturali o documentali di interesse per le professioni infermieristiche.

La domanda di adesione è presentata alla FNOPI dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente, secondo le modalità definite dalla Federazione.

La FNOPI, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, verifica la completezza della documentazione presentata.

Qualora la documentazione risulti incompleta o necessiti di chiarimenti, la FNOPI richiede all'organizzazione interessata le necessarie integrazioni, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 60 giorni per la relativa trasmissione.

Dalla data della richiesta di integrazione e fino alla ricezione della documentazione richiesta il procedimento resta sospeso.

Decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda è dichiarata improcedibile e archiviata, fatta salva la possibilità di presentare una nuova istanza.

Alla domanda devono essere allegati:

- statuto vigente;
- atto costitutivo, ove disponibile;
- ultimo bilancio o rendiconto approvato;
- composizione degli organi direttivi o rappresentativi;
- numero aggiornato degli iscritti;
- relazione sintetica sulle attività svolte, di norma riferita all'ultimo triennio;
- eventuale documentazione relativa a produzione scientifica, professionale, formativa o tecnico-documentale;
- eventuale iscrizione a elenchi ministeriali, registri pubblici o altri elenchi istituzionali, ove pertinente;
- dichiarazione relativa all'assenza di attività sindacale;
- nominativo del rappresentante designato per la Consulta.

Per le organizzazioni afferenti alla Macroarea C, la domanda deve essere integrata dalla documentazione attestante l'esistenza di una componente infermieristica formalmente riconosciuta, stabile e organizzata, con indicazione del referente infermieristico, delle modalità di funzionamento e delle attività specificamente rivolte alla professione infermieristica.

La FNOPI verifica la completezza della documentazione, la sussistenza dei requisiti generali e specifici, nonché la corretta attribuzione dell'organizzazione a una delle macroaree della Consulta.

La valutazione delle domande avviene secondo principi di imparzialità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

Ai fini dell'ammissione la FNOPI, inoltre valuta:

- la coerenza delle finalità statutarie con gli scopi della Consulta;

- l'effettiva attività svolta a favore dello sviluppo professionale, scientifico, culturale, organizzativo o formativo delle professioni infermieristiche;
- la consistenza e la rappresentatività della componente infermieristica dichiarata;
- la trasparenza amministrativa e organizzativa dell'ente;
- l'assenza di attività incompatibili con le finalità della Consulta.

Per le organizzazioni appartenenti alla Macroarea C è valutata altresì l'effettiva operatività della componente infermieristica, la sua stabilità organizzativa e la concreta partecipazione degli infermieri alle attività dell'organizzazione.

All'esito dell'istruttoria, la domanda può essere:

- accolta;
- sospesa per richiesta di integrazione documentale;
- non accolta, in caso di assenza dei requisiti essenziali o di mancata regolarizzazione nei termini indicati dalla FNOPI.

L'ammissione, la sospensione o la non ammissione sono deliberate dal Comitato Centrale della FNOPI sulla base dell'istruttoria svolta.

Il provvedimento conclusivo è motivato e comunicato all'organizzazione richiedente mediante PEC.

L'ammissione alla Consulta non è fondata esclusivamente sulla denominazione formale dell'organizzazione, ma sulla verifica sostanziale della sua natura, delle finalità statutarie, della rappresentatività infermieristica, della trasparenza documentale e della coerenza delle attività svolte con le finalità istituzionali della Consulta.

Le organizzazioni iscritte sono tenute a comunicare alla FNOPI ogni modifica dello statuto, della denominazione, degli organi rappresentativi, del rappresentante designato presso la Consulta o di altri elementi rilevanti ai fini del mantenimento dei requisiti di iscrizione entro 30 giorni dalla loro intervenuta variazione.

La FNOPI può richiedere in qualsiasi momento documentazione aggiornata al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

Articolo 12

CANCELLAZIONI ED ESCLUSIONI

La cancellazione è volontaria e basta la comunicazione scritta inviata alla PEC della Federazione.

La cancellazione produce effetti dalla data di ricezione della comunicazione da parte della FNOPI, salvo diversa indicazione dell'organizzazione interessata.

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Regolamento, nonché nei casi di mancata partecipazione alle attività della Consulta, il Comitato Centrale della FNOPI può deliberare la cancellazione dell'organizzazione dalla Consulta.

Prima dell'adozione del provvedimento di cancellazione, la FNOPI comunica all'organizzazione interessata l'avvio del procedimento, indicando le motivazioni rilevate e assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di osservazioni, memorie o documentazione integrativa.

Qualora le irregolarità riscontrate siano suscettibili di regolarizzazione, il Comitato Centrale può assegnare un termine per l'adeguamento o disporre la sospensione temporanea dell'iscrizione.

Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero qualora le controdeduzioni presentate siano ritenute non idonee a superare le criticità rilevate, il Comitato Centrale delibera motivatamente la cancellazione.

Sono esclusi e non possono aderire alla Consulta:

- i partiti politici e le loro dirette emanazioni;
- le Associazioni sindacali e professionali di categoria nonché le loro dirette emanazioni;
- le Associazioni che abbiano come finalità esclusiva la tutela diretta degli interessi economici degli associati;

- le Associazioni che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.

Costituisce altresì causa di esclusione l'accertata presentazione di dichiarazioni o documentazione non veritiere ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione alla Consulta.

Il provvedimento di esclusione o cancellazione è comunicato all'organizzazione interessata mediante PEC ed è adeguatamente motivato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento l'organizzazione interessata può presentare richiesta motivata di riesame al Comitato Centrale della FNOPI, allegando eventuale documentazione utile.

Il Comitato Centrale si pronuncia in via definitiva sulla richiesta di riesame con provvedimento motivato.

Articolo 13

FORME DI SOSTEGNO ALL' ATTIVITÀ DELLA CONSULTA

La FNOPI garantisce il funzionamento della Consulta, mettendo a disposizione la Segreteria amministrativa e gli spazi di riunione.

Sono a carico delle associazioni aderenti le spese di partecipazione dei propri rappresentanti alle riunioni della Consulta e dei relativi gruppi di lavoro.

Ogni comunicazione relativa alle attività della Consulta deve essere inviata a mezzo email o a mezzo PEC all'indirizzo PEC della Federazione.

Ogni comunicazione all'indirizzo degli aderenti sarà effettuata a mezzo email o PEC all'indirizzo indicato al momento dell'adesione alla Consulta.

È onere delle organizzazioni aderenti comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli indirizzi email o PEC utilizzati per le comunicazioni ufficiali.

Le comunicazioni trasmesse agli indirizzi comunicati dall'organizzazione si intendono validamente effettuate.

Articolo 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento vigente, i principi generali dell'azione amministrativa e le deliberazioni della FNOPI adottate nelle materie di competenza. Eventuali controversie interpretative relative all'applicazione del presente regolamento sono preliminarmente sottoposte al Comitato Centrale della FNOPI per le valutazioni di competenza.